

**Delibera dell'Amministrato Unico n. 4 del 30/12/2014**

**Oggetto: approvazione piano per la prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrita' 2015 - 2017.**

**L'anno 2014**, il giorno trenta del mese di dicembre in Campobasso, Via Crispi n. 1/C presso la sede legale della società, l'Amministrato Unico della Sviluppo Italia Molise S.p.A., Rag. Claudio Pian,

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO quanto previsto dal Decreto Legislativo 33/2013 riguardante la trasparenza nella pubblica amministrazione;

VISTA la delibera C.I.V.I.T n. 77/2013;

CONSIDERATO che Sviluppo Italia Molise S.p.A. è società in house all'Ente Regione Molise in quanto partecipata al 100% dalla stessa che esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici;

RILEVATO che:

- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ha l'obiettivo di rafforzare e razionalizzare il corpo degli interventi organizzativi e di controlli attuati da Sviluppo Italia Molise S.p.A. al fine di identificare le strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale ed è configurabile quale il complesso degli strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono attuati e aggiornati nel corso del tempo, sia in funzione del grado di efficacia che si evince dalla loro applicazione sia in relazione alle modifiche organizzative e di processo

che potranno intervenire nella Società.

- il Decreto Legislativo 33/2013 ha di fatto coordinato i principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone di nuovi e modificando la pregressa disciplina ex art. 11 del D.Lgs. 150/2009 arrivando alla sezione "Amministrazione trasparente" nella home page del sito internet istituzionale delle amministrazioni pubbliche e delle loro partecipate;
- Il programma triennale deve contenere in sintesi: gli obiettivi che l'Ente si pone per dare concreta attuazione al principio della trasparenza; le finalità degli interventi per sviluppare la cultura della integrità e della legalità; i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica ecc;

#### DELIBERA

Di approvare il Piano per la prevenzione della corruzione redatto ai sensi della Legge 190/2012 e della Delibera Civit 77/2013 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1)

Di approvare il programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Sviluppo Italia Molise, per il triennio 2015/2017, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2)

Nelle more della definizione puntuale di tutti i soggetti responsabili e della definizione, di concerto con il socio unico, dell'OdV, di individuare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi della Legge n. 190/2012, art. 1, comma 7, l'Amministratore Unico.



L'Amministratore Unico

Claudio Piana



## PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E PER L'INTEGRITA' – 2015-2017

(adottato ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013 e ss.mm.ii.)

Edizione 01		Dicembre 2014
Proposto dal Responsabile per la Trasparenza Claudio Pian		
Approvato dall'Amministratore Unico Claudio Pian		

RIFERIMENTI NORMATIVI	3
PREMESSA	4
1 – Finalità del programma	4
2 – Principi generali per la garanzia della trasparenza e dell'integrità	5
3 – Informazioni da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente	6
4 – Modalità di pubblicazione dei dati	9
5 – Pubblicità dei dati e riservatezza dei dati personali	9
6 – Accesso civico	10
7 – Sistema di monitoraggio del programma	10
8 – Tempi e modalità per l'attuazione del programma	10

## RIFERIMENTI NORMATIVI

**D. Lgs 231/2001** – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29/09/2000 n. 200

**Legge 190/2012** – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

**D. Lgs. 33/2013** – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

**D. Lgs. 39/2013** – Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 06/11/2012 n. 190

**D.P.R. 62/2013** – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) del 11/09/2013 predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dalla CIBIT (oggi ANAC), in applicazione della Legge n. 190/2012

## PREMESSA

Il D. Lgs. n. 33/2013 – così come modificato dal D. L. n. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014 – pone in capo alle Società partecipate (art. 11) nuovi adempimenti in materia di trasparenza, la cui corretta attuazione viene assicurata dalla redazione e attuazione di un documento denominato "Programma Triennale per la Trasparenza".

Sviluppo Italia Molise S.p.A. ha adottato una politica interna volta ad impostare ogni procedimento di propria competenza nel rispetto dei criteri di trasparenza ed accessibilità e nel rispetto delle normative comunitarie vigenti.

Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito di Sviluppo Italia Molise ([www.sviluppoitaliamolise.it](http://www.sviluppoitaliamolise.it)), la società pubblica le informazioni previste dal D. Lgs 33/2013 (e successive modifiche ed integrazioni) e della Legge 06/11/2012 n. 190.

La società ha, inoltre, individuato l'Amministratore Unico quale Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs n. 33/2013.

Per la redazione del presente Programma sono state coinvolte le funzioni societarie maggiormente interessate nella realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi, sia al fine di condividere l'impianto strutturale del Programma sia al fine di raccogliere i contributi e le proposte per il suo miglioramento.

Il presente Piano stabilisce le principali azioni e regola le linee di intervento che la società intende attuare nel triennio 2015-2017 in tema di trasparenza.

Il Piano è stato elaborato nel rispetto dell'art. 10 del D. Lgs 33/2013 e della delibera CIVIT 50/2013 (nonché delle ulteriori delibere CIVIT – ora ANAC - in essa richiamate).

In particolare, il Programma descrive:

1. Le modalità con cui la Società intende procedere all'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
2. Il processo di pubblicazione e le modalità con cui è garantito il diritto di accesso civico degli utenti;
3. Le ulteriori iniziative intraprese al fine di assicurare la massima trasparenza.

L'attuale struttura generale del Piano comprenderà e sarà integrata da specifici contenuti derivanti da aggiornamenti successivi.

## 1 – Finalità del Programma

Il Programma è un documento che descrive gli impegni che Sviluppo Italia Molise assume per dare concretezza alla disciplina sulla trasparenza e sull'integrità, inserendoli in uno schema

temporale di realizzazione e dandone conto ai cittadini attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Programma raccoglie una serie di dati concernenti l'organizzazione ed altre informazioni riferite all'attività della società così come previsto dal D. Lgs. 33/2013. Inoltre, descrive una serie di azioni che Sviluppo Italia Molise intende portare avanti per accrescere ulteriormente il livello di trasparenza e per rafforzare lo stretto legame che esiste tra gli obblighi di trasparenza ed il perseguimento degli obiettivi di legalità, di etica pubblica e di sviluppo della cultura dell'integrità.

Tutto questo nell'ottica del miglioramento continuo che ogni soggetto pubblico deve perseguire nella gestione delle risorse che utilizza e dei servizi che produce; le azioni intraprese, infatti, mirano a consentire il controllo civico sull'attività e sulle decisioni adottate dalla Società.

Sviluppo Italia Molise ha avviato un processo di sviluppo di nuove modalità di comunicazione con i propri stakeholder e l'azionista unico al fine di condividere gli strumenti per relazionarsi in modo diretto ed efficace con la Società.

La diffusione del Programma stesso e di tutta la documentazione identificata ai sensi del D. Lgs. 33/2013 è curata dal Responsabile della Trasparenza nella sezione "Amministrazione Trasparente" su sito della società (vedasi il link "Amministrazione Trasparente" del sito [www.sviluppoitaliamolise.it](http://www.sviluppoitaliamolise.it)).

A tutto il personale della Società e all'Organismo di Vigilanza, nella veste di Responsabile per l'Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, sono forniti gli strumenti per conoscere e condividere le linee fondamentali del Programma, attraverso la programmazione di incontri informativi sui contenuti del Programma.

## **2 – Principi generali per la garanzia della trasparenza e dell'integrità**

Il Programma per la Trasparenza di Sviluppo Italia Molise è redatto sulla base delle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ed individua misure e modalità per l'adempimento degli obblighi di pubblicizzazione previsti dalla normativa vigente, incluse quelle organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

L'attività della Società, lungi dall'essere finalizzata ad un adempimento meramente burocratico, è caratterizzata dalla convinzione per cui la trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Da questo punto di vista, infatti, essa consente:

- la conoscenza del responsabile di ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, di ciascuna area di attività della Società e, per tal via, la responsabilizzazione del personale;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, l'esistenza di eventuali "blocchi" anomali del procedimento stesso;



- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dell'organo amministrativo e, per tal via, il controllo di eventuali arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

### **3 – Informazioni da pubblicare nella Sezione Amministrazione Trasparente**

Alla luce delle recenti modifiche normative intervenute con il D. L. n. 90/2014. Trovano applicazione per Sviluppo Italia Molise i medesimi obblighi di pubblicazione delle Pubbliche Amministrazioni (c.f.r. nuova formulazione art. 11 del D. Lgs. 33/2013). Già precedentemente a tale intervento legislativo, a partire dal 2013, sul sito della società era presente la Sezione "Amministrazione Trasparente", raggiungibile dalla home page del sito istituzionale.

Tale sezione ospita le informazioni che – in base alle norme vigenti nel 2014 – erano applicabili alle partecipate (informazioni relative agli organi di indirizzo e di vertice, dati di consulenti e collaboratori, informazioni su sovvenzioni, contributi, sussidi, contratti, ecc...).

Nel corso del 2015, la Società intende dare piena attuazione alla modifica legislativa, con esclusione delle sole informazioni che non possono trovare applicazione perché fanno riferimento a contesti diversi da quello societario, come sicuramente le informazioni relative alle strutture sanitarie accreditate.

In compliance con quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012, Sviluppo Italia Molise ha identificato le tipologie di dati da pubblicare sul sito nell'area dedicata. Per ogni tipologia di dati identificati dal Decreto, la Società sta definendo specifici documenti da pubblicare sul sito, strutturando la pubblicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 del D. Lgs. 33/2013 "Sezione Amministrazione Trasparente – Elenco degli Obblighi di Pubblicazione".

Inoltre, è intenzione rivisitare il sito istituzionale e nella sezione Amministrazione Trasparente del nuovo sito saranno alimentate tutte le sottosezioni nel cui ambito soggettivo ricade la Società, come indicato nell'Allegato 1 – Elenco degli Obblighi di Pubblicazione Vigenti – alla Delibera n. 50/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, seguendo l'articolazione di seguito riportata:

#### Sottosezione "**Disposizioni Generali**":

- il Programma per la Trasparenza e per l'Integrità;
- attestazione OIV o struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- tutti gli atti generali e i regolamenti adottati dalla Società

#### Sottosezione "**Organizzazione**":

Per l'Organo Amministrativo,

- competenze dell'Organo Amministrativo;



- atto di nomina;
- curriculum;
- compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
- importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici e privati, e relativi compensi;
- situazione patrimoniale

Per gli uffici,

- l'organigramma;
- competenze degli uffici;
- recapiti;

Sottosezione "**Consulenti e collaboratori**":

- tabella consulenti/collaboratori con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico, durata e compenso;
- curriculum;
- dichiarazioni relative all'assunzione di altre cariche/incarichi.

Sottosezione "**Personale**":

Per i dirigenti,

- atto di nomina;
- curriculum;
- compensi di qualsiasi natura connessi al conferimento dell'incarico;
- dichiarazioni relative all'assunzione di altre cariche/incarichi.

Per il personale,

- le informazioni sul personale a tempo determinato ed indeterminato.

Sottosezione "**Bandi di Concorso**":

- i dati relativi alle procedure di selezione del personale e di progressioni di carriera.

Sottosezione "**Attività e Procedimenti**":

- l'elenco dei procedimenti amministrativi gestiti dalla società con l'indicazione delle norme di riferimento e del Responsabile del Procedimento, del soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per la conclusione del procedimento, dei recapiti cui il cittadino può rivolgersi;

- l'Indicazione di dati aggregati sull'attività amministrativa e gli esiti del monitoraggio dei tempi dei procedimenti.

### Sottosezione "**Provvedimenti**":

- l'elenco dei provvedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, accordi stipulati con soggetti privati o amministrazioni pubbliche.

### Sottosezione "**Controllo sulle Imprese**":

- sono elencate le informazioni relative ai controlli di natura amministrativa che la società effettua, a diverso titolo, nell'ambito delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e concessione/erogazione di sovvenzioni e contributi.

### Sottosezione "**Bandi di Gara e Contratti**":

- la documentazione prescritta dalla vigente normativa relativa all'espletamento di procedure selettive per l'affidamento e selezione di servizi e forniture.

### Sottosezione "**Bilanci**":

- i bilanci della società.

### Sottosezione "**Beni immobili**":

- le informazioni relative agli immobili in possesso della società.

### Sottosezione "**Servizi Erogati**":

- i costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti;
- i tempi di erogazione dei servizi.

### Sottosezione "**Altri Contenuti**"

- il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Codice Etico e comportamentale;
- il nominativo ed i recapiti del Responsabile per l'Attuazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e sua relazione annuale;
- il nominativo ed i recapiti del Responsabile della Trasparenza ai fini dell'accesso civico;



- gli eventuali dati ulteriori non ricompresi nelle precedenti sottosezioni.

#### 4 – Modalità di pubblicazione dei dati

Riguardo alle modalità di pubblicazione dei dati, la società tiene conto:

- delle disposizioni in materia di dati personali (D. Lgs. N. 196/2003) e dei provvedimenti del Garante Privacy (in particolar modo del Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014);
- delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 (artt. 6 e 7);
- delle Indicazioni riportate nelle "Linee guida per i siti Web della P. A. adottate ai sensi della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;
- della tipologia dei servizi erogati, dell'assetto organizzativo della Società e della tipologia degli utenti di riferimento.

La pubblicazione è altresì ispirata ai seguenti principi:

- *trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici* - il Responsabile per la Trasparenza provvede prima alla pubblicazione ed aggiornamento delle informazioni obbligatorie e, solo in seguito, alla pubblicazione di altri contenuti;
- *aggiornamento e visibilità dei contenuti* - le tempistiche di aggiornamento sono definite sulla base dei riferimenti normativi citati, nonché dei Provvedimenti di ANAC;
- *accessibilità ed usabilità* - particolare attenzione è posta al rispetto della normativa di cui alla Legge n. 4/2004 in materia di accessibilità dei disabili e ai relativi provvedimenti attuativi. Nel corso del triennio, il sito della Società sarà altresì sottoposto ad interventi di carattere tecnico aventi l'espressa finalità di migliorarne l'usabilità e semplificarne la consultazione;
- *formati aperti* - i documenti informatici contenenti le informazioni oggetto di pubblicazione saranno disponibili unicamente nei formati aperti ai sensi dell'Art. 68 del D. Lgs. N. 82/2005. In particolare, in sede di prima applicazione, per i documenti testuali sarà utilizzato il formato ".pdf/A", mentre per le tabelle ed elenchi si farà preferibilmente ricorso al formato ".csv";
- *certificazione della conformità* - la pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" avviene solo all'esito di controllo della conformità all'originale del documento da parte del Responsabile della Pubblicazione. In questo modo, Sviluppo Italia Molise, intende tutelare l'affidamento dei cittadini a reperire sul sito istituzionale informazioni sempre valide, aggiornate e complete.

I dati sono soggetti a continuo monitoraggio a cura dell'ufficio del Responsabile per la Trasparenza, per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni.

#### 5 – Pubblicità dei dati e riservatezza dei dati personali

La pubblicazione di alcune tipologie di dati, pur nell'osservanza dei principi di trasparenza, deve tuttavia rispettare alcuni limiti imposti dall'ordinamento, bilanciando perfettamente i valori che rappresentano l'obbligo di trasparenza e quello del rispetto della riservatezza, separando le possibili aree di sovrapposizione.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Le azioni previste dal presente documento rispettano le disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove si dispone che "il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali".

In particolare, nella definizione delle modalità di pubblicazione di tiene conto del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15/05/2014 "Linee guida in materia di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", pubblicato sulla G.U. n. 134 del 12/06/2014.

## **6 – Accesso Civico**

All'obbligo di pubblicare i dati e le informazioni, corrisponde il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno omezzo di pubblicare.

L'art. 5 del D. Lgs. N. 33/2013 ha così introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'accesso civico. L'accesso civico viene attuato tramite misure che ne assicurano l'efficacia, la tempestività e la facilità per il richiedente. La richiesta di accesso civico è gratuita e non deve essere motivata. Per richiedere la documentazione non individuata nella sezione dedicata del sito secondo i principi dell'Accesso Civico, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. N. 33/2013, è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: [sviluppoitaliamolise@legalmail.it](mailto:sviluppoitaliamolise@legalmail.it)

Per rendere concreto l'impegno della società nell'attuazione di livelli di trasparenza superiori rispetto a quelli obbligatori, il Responsabile per la Trasparenza pubblicherà semestralmente – nella sottosezione "Altri Contenuti" – un report contenente il numero di richieste di accesso civico pervenute, unitamente ai tempi medi di risposta.

## **7 – Sistema di monitoraggio del Programma**

Il Responsabile per la Trasparenza verifica costantemente l'assolvimento degli adempimenti connessi alla pubblicazione ed esegue il monitoraggio sugli atti, i dati e le informazioni individuati dalla normativa vigente e pubblicati nell'apposita Sezione del sito denominata "Amministrazione Trasparente".

Al fine di favorire un'ampia condivisione dei processi, funzionale all'ottimale svolgimento delle attività programmate, è in corso di definizione una tabella (denominata "Cruscotto della Trasparenza"), in cui si elencano le tipologie dei dati da pubblicare sul sito, la periodicità del monitoraggio e le strutture coinvolte.

## **8 – Tempi e modalità per l'attuazione del Programma**

La pubblicazione nel sito della Società delle notizie sulle attività svolte e il loro regolare aggiornamento, rappresenta la più efficace e diretta modalità per promuovere e realizzare gli obiettivi di trasparenza di questo Programma.

Tuttavia, per assicurare la massima diffusione delle informazioni relative alle attività e alla gestione della Società, si procede a dare visibilità alle informazioni maggiormente rilevanti (come avvisi per la selezione del personale, bandi per contributi e sovvenzioni, approvazione dei bilanci, ecc...) anche attraverso gli strumenti del Web 2.0 (come i profili della Società sui principali social networks).

Sviluppo Italia Molise, inoltre, di concerto con l'azionista, programmerà iniziative di tipo tradizionale (come workshop e convegni) in cui dare visibilità alle informazioni pubblicate sul sito istituzionale, rendendo noto alla cittadinanza il bagaglio di dati resi disponibili a beneficio di tutti.

Nel triennio, la Società organizzerà periodici interventi formativi per il personale ed i collaboratori. Tali interventi formativi, oltre a promuovere la cultura della trasparenza e dell'integrità, miglioreranno costantemente la qualità delle informazioni pubblicate, rendendo percepibile agli uffici l'importanza di predisporre dati sempre corretti e aggiornati.

Di seguito si indica il piano delle attività da intraprendere per il triennio 2015-2017:

### **Anno 2015**

- Adozione del Programma per la Trasparenza e l'Integrità;
- Adeguamento del sito Internet sezione Amministrazione Trasparente;
- Restyling del sito [www.sviluppitaliamolise.it](http://www.sviluppitaliamolise.it)
- Organizzazione della formazione per tutto il personale ed i collaboratori in materia di trasparenza;
- Formulazione ed aggiornamento dell'intero pacchetto relativo al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 anche in correlazione ad un aggiornamento delle procedure interne di qualità.

### **Anno 2016**

- aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- organizzazione di una giornata della trasparenza;
- organizzazione di sessioni di aggiornamento del personale sulla normativa e sulle prassi aziendali in materia di trasparenza;
- automazione dei processi di gestione documentale e di pubblicazione dei dati relativi a provvedimenti e procedimenti.

### **Anno 2017**

- aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- organizzazione di sessioni di aggiornamento del personale sulla normativa e sulle prassi aziendali in materia di trasparenza;
- automazione dei processi di gestione documentale e di pubblicazione dei dati relativi a provvedimenti e procedimenti.





## **Modello di Organizzazione Gestione e Controllo**

### **PARTE SPECIALE**

#### Parte Speciale I

#### Reati contro la Pubblica Amministrazione

(Piano per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e della Delibera Civit  
77/2013)

Edizione 1



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

PREMESSA	3
1. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24, 25 e 25 decies D.LGS. 231/2001)	4
2. TIPOLOGIE DI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CUI E' ASSOCIABILE LA RESPONSABILITÀ AZIENDALE ex art. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/01	5
3. TIPOLOGIE DI REATI CUI E' ASSOCIABILE LA RESPONSABILITÀ ex art. 25 -decies D.Lgs.vo 231/01	13
4. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO E MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI CONTRO LA P.A., NEL CONTESTO OPERATIVO DI SVILUPPO ITALIA MOLISE S.P.A.	13
4.1 Acquisizione delle commesse	14
4.2. Selezione, assunzione e gestione del personale	16
4.3 Approvvigionamento di beni e servizi e affidamento incarichi professionali	18
4.4. Gestione di Fondi pubblici	21
4.5. Gestione del contenzioso	23
5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO-REATI	25
6. ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE	26
6.1 Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità	26
6.2 Sistema sanzionatorio	27



## PREMESSA

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dell'attività istituzionale e societaria di SVILUPPO ITALIA MOLISE S.P.A. S.p.A., società in house della Regione Molise.

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (nel prosieguo, in breve, anche "Legge Anticorruzione").

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge, con il presente documento Sviluppo Italia Molise S.p.A. (di seguito, in breve la "Società") intende identificare e definire le linee guida, nonché le attività programmatiche e propedeutiche, al fine di sviluppare ed adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, dando attuazione alla Legge 190/2012, con la finalità di definire, nel contrasto e nella prevenzione della corruzione, un sistema di controllo interno e di prevenzione, integrato con gli altri elementi già adottati dall'Azienda.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ha l'obiettivo di rafforzare e razionalizzare il corpo degli interventi organizzativi e di controlli attuati da Sviluppo Italia Molise S.p.A. al fine di identificare le strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale ed è configurabile quale il complesso degli strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono attuati e aggiornati nel corso del tempo, sia in funzione del grado di efficacia che si evince dalla loro applicazione sia in relazione alle modifiche organizzative e di processo che potranno intervenire nella Società.

Il presente documento tiene in considerazione le indicazioni e le linee guida fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito "P.N.A.") - ivi inclusi i suoi allegati - elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in base alla Legge n. 190 del 2012, ed approvato in data 17 settembre 2013 dalla C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche), ora rinominata A.N.AC. (Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la Trasparenza delle amministrazioni pubbliche).

Secondo quanto riportato dal P.N.A., al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge 190 del 2012, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale "sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali".

A tale riguardo si richiama il fatto che il P.N.A. statuisce che i contenuti dello stesso sono rivolti agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate.

Inoltre, il P.N.A. al paragrafo 3.1.1 "I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione -P.T.P.C. e i modelli di organizzazione e gestione del d.lgs. n. 231 del 2001" statuisce che "per evitare inutili ridondanze, qualora gli enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio

sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro



la pubblica amministrazione previsti dalla Legge 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge. 190 del 2012”.

A quanto riportato nel P.N.A. si deve altresì aggiungere che la Legge n. 190/2012 è altresì intervenuta direttamente con riferimento al Codice Penale e al D.Lgs. 231/2001, sia riformulando alcune fattispecie di reato richiamate dal Decreto, ovvero aumentandone le pene previste, sia apportando delle integrazioni all’elenco dei reati c.d. presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

In questa sede, si dà atto che Sviluppo Italia Molise S.p.A., con atto del 30 dicembre 2014, ha provveduto ad individuare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi della Legge n. 190/2012, art. 1, comma 7, l’Amministratore Unico.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il responsabile dell’attuazione del Piano Anticorruzione predispone una relazione sull’attività svolta e i risultati conseguiti sottoponendola alla presa visione dell’Azionista.

La relazione viene redatta secondo il modello predisposto e con le modalità definite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Conformemente alla normativa vigente, il Presente documento viene trasmesso alla Regione Molise e pubblicato per estratto sul sito [www.sviluppitaliamolise.it](http://www.sviluppitaliamolise.it).

## **1. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **(ARTT. 24, 25 e 25 decies D.LGS. 231/2001)**

Come noto, con l’espressione “Pubblica Amministrazione” si intende quel complesso di Autorità, di organi e di agenti cui l’ordinamento affida la cura degli interessi pubblici che vengono individuati, in linea generale:

-nelle istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, comunitarie e internazionali intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire, con strumenti giuridici, gli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l’attività svolta anche dai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;

-nei pubblici ufficiali che, a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa; per pubblica funzione “amministrativa” si intende una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357, co. 2 c.p.);

-negli incaricati di pubbliche funzioni o servizi che svolgono un’attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico e disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessoria o complementarietà.

Di seguito vengono descritte, in sintesi, le singole fattispecie di reato previste nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24, 25 e 25 decies.

Tale descrizione è stata aggiornata alla luce della Legge n. 190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") che ha introdotto importanti novità in materia di Reati contro la Pubblica Amministrazione e in base al Piano Nazionale Anti-corruzione, approvato da CIVIT con Deliberazione n. 72/2013.

Così come previsto dal Piano Nazionale Anti-corruzione, l'ambito di applicazione del presente documento (denominato "Piano Anti-corruzione") è stato esteso non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla D.Lgs. n. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta da Sviluppo Italia Molise S.p.A..

## **2. TIPOLOGIE DI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CUI E' ASSOCIABILE LA RESPONSABILITÀ AZIENDALE ex art. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/01**

Le tipologie di reato che vengono prese in considerazione nell'ambito dei rapporti tra SVILUPPO ITALIA MOLISE S.p.A. e la P.A. sono sintetizzate nei paragrafi che seguono, ponendo in evidenza:

- a) le attività sensibili in relazione a ciascun reato;
- b) i principi di controllo per la prevenzione del reato.

### **Peculato (art. 314 cod. pen)**

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita."*

Oggetto della tutela che viene prestata dalla fattispecie del peculato è il regolare funzionamento, il prestigio della funzione pubblica e il patrimonio della Pubblica Amministrazione. Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione, quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile.

Un costante orientamento giurisprudenziale, in ossequio al principio della punibilità delle sole condotte concretamente offensive, nega la sussistenza del reato di peculato quando oggetto ne siano cose prive di valore economico o aventi un valore talmente esiguo che l'azione compiuta non configuri lesione alcuna all'integrità del patrimonio del soggetto (pubblico) passivo.

### **Concussione (art. 317 cod. pen.)**

*"Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, danaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni".*

Il reato di concussione si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio esercita, nei confronti di un privato o di altro P.U. o I.P.S., una pressione tale da tale da determinare nel soggetto passivo uno stato di soggezione (c.d. metus publicae potestatis).

La previsione del reato mira a tutelare i principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione in funzione dell'esigenza che la condotta del pubblico funzionario sia corretta, imparziale ed aliena da vantaggi personali, per realizzare interessi e finalità della Pubblica Amministrazione, nonché a presidio della libertà di autodeterminazione del privato.

Gli elementi oggettivi che, sommandosi, possono dar luogo al reato sono: l'abuso della qualità o del potere, la costrizione, la promessa o dazione al soggetto attivo o ad un terzo di denaro o altra utilità. L'abuso della qualità consiste in una strumentalizzazione, da parte dell'agente, della propria qualifica soggettiva, in cui sia implicita la possibilità di un esercizio dei poteri al fine di costringere altri all'indebito; l'abuso dei poteri consiste in qualsiasi strumentalizzazione dei poteri di cui è investito il pubblico funzionario (anche mediante omissione, ritardo, ostruzionismo) al fine di costringere altri all'indebito. Entrambi sono possibili ove si abbia almeno una competenza di fatto nell'agente, rispetto al male minacciato, derivantegli dalla sua qualità pubblicistica. La costrizione è intesa come minaccia di un male o come violenza fisica che elimina la residua libertà di scelta del privato; la dazione o promessa di denaro o altra utilità -anche non di natura economica (fino alle "prestazioni sessuali") -devono essere in rapporto causale con la condotta abusiva del funzionario e quindi rispondere ad una pretesa indebita di questo. Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di abusare della qualità o dei poteri connessi con la pubblica funzione, costringendo altri all'indebito. Il reato si consuma nel momento della effettuazione della promessa o, solo qualora sia immediata, della dazione (la quale, se non immediata, è invece solo un fatto successivo che appesantisce l'offesa subita dal privato), sempre che promessa o dazione siano il risultato della condotta costringitiva o induttiva del pubblico ufficiale.

### **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

*"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni".*

Il reato di corruzione richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti (pubblico e privato) e consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto l'attività funzionale della Pubblica Amministrazione. Soggetti attivi del reato di corruzione sono, quindi, il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio, e, naturalmente, il privato. La condotta incriminata consiste:

-da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o nell'accettarne la promessa;

-da parte del privato, nel dare o nel promettere la retribuzione medesima.

Con riguardo al criterio di distinzione tra il reato di concussione e quello di corruzione occorre fare riferimento, in relazione al primo, allo stato di soggezione del privato di fronte al titolare di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, mentre, in relazione alla corruzione, assume rilevanza l'accordo tra il soggetto privato e il soggetto pubblico, in posizione di parità.

L'art. 318 c.p. disciplina la cosiddetta "corruzione impropria", che si caratterizza per la conformità ai doveri d'ufficio dell'atto cui l'accordo illecito si riferisce (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione sia di propria competenza).

### **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

*"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni".*

La fattispecie di "corruzione propria" è caratterizzata dalla contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, dove per "atto contrario" deve intendersi sia quello illecito o illegittimo, sia quello che, se pure formalmente regolare, sia posto in essere dal pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.), prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti (ad es. accettare denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara o il rinnovo di una concessione).

### **Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)**

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

*"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (non espressamente contemplato nella norma), si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un testimone, un cancelliere o altro funzionario). Tale fattispecie si realizza anche nel caso in cui la società (del corruttore) non sia parte del procedimento.

La condotta del corruttore, secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Pen., SS UU, 21 aprile 2014, n. 15208), in talune circostanze, può anche essere successiva rispetto allo scopo ultimo della corruzione stessa (ossia "favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo").

Il soggetto corrotto, in ogni caso, sarà punibile sia nel caso in cui il reato sia stato commesso per indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto di competenza del proprio ufficio, sia nel caso in cui l'atto sia, piuttosto, contrario ai doveri d'ufficio.



## **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".*

Tale figura di reato introdotta dalla Legge n. 190/2012 risponde all'esigenza più volte manifestata in sede internazionale di evitare il più possibile che il privato che promette o dà denaro o altre utilità risulti impunito per via del ricorso alla versione del reato di concussione antecedente la riforma introdotta dalla legge 190/2012 che nell'introdurre il reato in epigrafe, ha conseguentemente modificato l'art. 317.

Nel caso dell'induzione la pressione psicologica deve essere tale da lasciare un margine di autodeterminazione al privato. La Cass. pen., sez. VI, 21 gennaio 2013, n. 3093 chiarisce che, nel caso dell'induzione, il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) fa leva sulla sua "posizione di preminenza, per suggestionare, persuadere o convincere a dare o promettere qualcosa allo scopo di evitare un male peggiore". È fondamentale perché possa dirsi integrata la fattispecie che ci sia stato l'abuso delle qualità o dei poteri e che il privato si sia indotto a seguito e in ragione dell'induzione posta in essere dal pubblico agente altrimenti prospettandosi il reato di cui all'art. 322 c.p.

Il reato si consuma sia per il pubblico ufficiale/ incaricato di pubblico servizio che per il privato all'atto della dazione o della promessa. Il dolo è specifico per entrambi. Il dolo del pubblico agente è dato dalla volontà di indurre il privato alla dazione unitamente alla consapevolezza dell'abuso della qualità e dei poteri. Per il privato il dolo consiste nella volontà di corrispondere o di promettere una dazione a seguito dell'altrui condotta induttiva.

Il bene protetto viene riferito come per la concussione al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione.

## **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

*"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità). L'incaricato di pubblico servizio è punibile anche per il reato di corruzione impropria.

## **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

*"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità".*

La previsione in esame completa il quadro sanzionatorio per i soggetti coinvolti nelle fattispecie di reato di cui agli articoli sopra analizzati, prevedendo una disciplina apposita per il corruttore. Il privato deve "dare" o "promettere" denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio affinché questi compia un atto del suo ufficio o un atto contrario ai doveri di ufficio, ovvero al fine di compensarlo per il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio (interpretazione derivante non dalla lettera dell'articolo stesso, ma dalla lettura delle disposizioni a cui si fa riferimento). La dazione o la promessa sono a "forma libera", determinate o determinabili nel "quantum". Il reato non si configura se la condotta del privato resta ignota al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. Qualora sia certo il concorso del funzionario corrotto, è irrilevante che questi resti ignoto o che sia conosciuto o meno al corruttore, ossia nominativamente identificato o designato per grado e mansioni. E' necessaria la coscienza e volontà di compensare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio con doni o promesse per il compimento dell'atto di ufficio o contrario ai doveri di ufficio. Le responsabilità del corrotto e del corruttore sono indipendenti. In relazione all'ipotesi di "corruzione susseguente" rispetto alla condotta del soggetto corrotto, vale quanto già indicato nel commento dell'art. 319-ter c.p.

### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

*"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".*

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, tale figura è inquadrata come fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria; sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio e tale offerta o promessa non viene accettata. Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità, senza esito.

**Peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**



A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.

*"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".*

La norma, introdotta dall'art. 3, comma 1, della legge 29 settembre 2000, n. 300, estende taluni delitti contro la Pubblica Amministrazione anche, e correttamente, ad una serie di soggetti che, pur non rientrando nella sfera dell'Amministrazione italiana, si connettono con questa in virtù della loro posizione nell'ambito delle Comunità europee o in altri Stati membri dell'Unione europea o in virtù di collegamenti internazionali.

### **Truffa ai danni della P.A. (art. 640, co. 1 e co. 2, n.1, c.p.)**

*"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:*

*1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico [omissis]"*.

Il reato di truffa consiste nell'indurre in errore taluno, mediante l'uso di artifici (trasfigurazione della realtà, attuata simulando ciò che non esiste o nascondendo ciò che esiste) o di raggiri (discorso o ragionamento volto a creare un falso convincimento nel destinatario). È altresì necessario che, a seguito dell'errore, la persona ingannata compia un atto di disposizione patrimoniale, da cui consegua un profitto ingiusto per l'autore del reato o per un terzo ed un danno per il soggetto passivo (vittima).

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, D.Lgs. 231/01, la truffa rileva, come reato presupposto, con esclusivo riferimento al caso in cui il reato sia commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico.



## **Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

*"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico e telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante".*

Il reato di frode informatica ha la stessa struttura e quindi gli stessi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta del soggetto attivo (ossia di colui che compie il reato) coinvolge non una persona fisica, ma il sistema informatico telematico di pertinenza della stessa. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, D.Lgs. 231/01, la frode informatica rileva, come reato presupposto, solo nei casi in cui il titolare del sistema informatico sia rappresentato dallo Stato o altro Ente pubblico.

Il fatto consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (evento del reato) attraverso due modalità alternative della condotta:

a) l'alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico, ricomprendendo, con tale formula, qualunque condotta avente ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incida sul processo di elaborazione dei dati, ovvero su quello di trasmissione degli stessi;

b) l'intervento, attuato senza diritto (da chi, cioè, non è legittimato) e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, ricomprendendo in tale casistica ogni ipotesi di manipolazione dell'input del programma o dell'output del sistema.

## **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**

*"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".*

L'interesse protetto è il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica in relazione alla fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. Anche in questo caso devono ricorrere gli elementi tipici della truffa, con la particolarità dell'oggetto della frode, costituito da finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati, ecc. L'elemento materiale della frode consiste nel fingere di avere requisiti che in realtà non si hanno, allo scopo di ottenere finanziamenti pubblici.



## **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

*"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".*

La fattispecie in esame ha ad oggetto la condotta di distrazione del finanziamento pubblico ottenuto verso una finalità diversa da quella vincolata ex lege: è punito l'imprenditore che, pur essendo legittimo beneficiario del finanziamento pubblico, viola il vincolo di destinazione (ad esempio, non ingrandisce lo stabilimento). Il reato può consistere anche nel mero "non utilizzo" dei fondi pubblici (magari "parcheeggiati" in società) che equivale ad utilizzo per finalità diversa da quella vincolata.

## **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.).**

*"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".*

Fattispecie molto simile a quella dell'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) alla quale aggiunge la condotta omissiva: la truffa è configurabile anche e semplicemente mediante l'omissione di informazioni dovute. La giurisprudenza considera il c.d. silenzio antidoveroso (violazione del dovere di riferire, punibile ex art. 40.2 c.p.) equiparabile all'artificio o raggirò, purché sussista l'obbligo giuridico di riferire: nella fattispecie in esame, tale obbligo è desumibile dall'art. 1337 cod. civ. (buona fede nella fase precontrattuale).

## **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).**

*"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".*

Con questa norma in esame la Legge n. 190/2012 ha coperto un vuoto legislativo che esprimeva l'impossibilità di sanzionare il ruolo del mediatore nella costruzione dell'accordo corruttivo. L'articolo 346-bis c.p. punisce, infatti, la vendita d'influenze da parte del mediatore senza che sia indispensabile e necessario l'esercizio pratico della stessa. In particolare, l'influenza richiesta deve essere reale, cioè effettiva e, almeno in potenza, concretamente esercitabile dallo stesso trafficante. In sintesi, la ratio della norma è quella di evitare che gli incarichi pubblici possano sedimentare un tessuto di relazioni con i pubblici ufficiali su cui il privato possa fare leva nello svolgimento della sua attività di intermediazione verso la Pubblica Amministrazione. Inoltre, un'altra ulteriore ratio della norma in esame può essere colta nella volontà d'impedire l'esercizio di pressioni indebite sui pubblici funzionari ed anche l'illecito arricchimento dell'intermediario.

### **3. TIPOLOGIE DI REATI CUI E' ASSOCIABILE LA RESPONSABILITA' ex art. 25 -decies D.Lgs.vo 231/01**

#### **Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377-bis cod. pen.; art. 10 l. 146/06)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".*

La fattispecie in oggetto rientra tra i cd. delitti contro l'amministrazione della giustizia e, dunque, può farsi ricadere nelle ipotesi di reato che interessano i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Il bene giuridico tutelato è rappresentato dall'interesse al corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia ed, in particolare, alla genuinità della prova. La condotta sanzionata consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine di creare influenze esterne nel testimone per impedire che questi -nel corso di un procedimento penale -rilasci dichiarazioni veritiere.

### **4. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO E MODALITÀ ATTUATIVE DEI REATI CONTRO LA P.A., NEL CONTESTO OPERATIVO DI SVILUPPO ITALIA MOLISE S.p.A.**

Le aree di attività a rischio e le modalità attuative dei reati contro la P.A. nello specifico contesto operativo di Sviluppo Italia Molise S.p.A. sono state individuate, innanzitutto, avendo a riguardo alla funzione peculiare della Società.

Sviluppo Italia Molise S.p.A. opera quale società regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio della Regione Molise. Una volta individuate le aree di attività a rischio, è stata effettuata un'analisi dell'effettivo contesto della Società, anche in considerazione della sua natura di società in house della Regione Molise, al fine di delineare in modo specifico gli ambiti aziendali potenzialmente interessati dai reati in questione e di descrivere, in maniera più dettagliata, le eventuali modalità attuative di questi ultimi,

muovendo dall'osservazione dell'insieme degli attuali processi operativi della Società. In base a tale analisi, le aree di attività ritenute a rischio in relazione alla possibile commissione di comportamenti illeciti nei rapporti con la PA sono le seguenti:

	<b>Processi Sensibili</b>	<b>Livello di Rischio</b>
1	ACQUISIZIONE DELLE COMMESSE	RILEVANTE
2	SELEZIONE DEL PERSONALE	MEDIO-BASSO
3	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	RILEVANTE
4	GESTIONE DEL CONTENZIOSO	MEDIO-BASSO
5	GESTIONE DI FONDI PUBBLICI	MEDIO-BASSO

Con riferimento alla valutazione del rischio, si specifica che questa è stata condotta sulla base della metodologia prevista dall'Allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione. Quest'ultimo prevede la valorizzazione del rischio corruzione sulla base della probabilità che lo stesso si realizzi e degli impatti che questo potenzialmente può produrre, in termini economici, organizzativi e reputazionali, tenendo in considerazione, tra gli altri fattori, i controlli vigenti.

A tanto si è proceduto, preliminarmente all'aggiornamento del presente documento, così come dettagliatamente esposto nel "Documento di Analisi del Rischio Corruzione".

#### **4.1 Acquisizione delle commesse**

##### **Descrizione del processo**

L'attività in oggetto riguarda le operazioni preliminari all'acquisizione di nuove commesse da parte di Sviluppo Italia Molise S.p.A.. A titolo esemplificativo:

- la definizione di accordi e convenzioni tra Sviluppo Italia Molise S.p.A. e la Regione Molise (o altri Enti Pubblici) al fine di regolare l'acquisizione delle commesse;
- l'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
- l'individuazione delle categorie di beneficiari e la parametrizzazione della discrezionalità di Sviluppo Italia Molise S.p.A. nell'erogazione dei contributi;
- la rendicontazione al Committente delle attività effettuate.

##### **Reati ipotizzabili e modalità attuative**

Il reato di truffa (anche aggravata) si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano poste in essere condotte artificiose ed idonee ad indurre in errore la Pubblica Amministrazione, con conseguente danno a suo carico. Tale reato può realizzarsi, ad esempio, laddove, nella predisposizione da parte dei soggetti e degli Uffici competenti, di documenti preliminari all'acquisizione delle commesse si forniscano informazioni non veritiere o si adotti una condotta ingannevole idonea a recare un danno patrimoniale allo Stato/Enti pubblici (ad es., sovrastimando i beni/servizi offerti o rendicontando prestazioni non fornite).

Occorre considerare che a seguito della riforma di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, si è avuto un inasprimento generalizzato delle pene per alcuni dei reati contro la Pubblica Amministrazione (abuso d'ufficio, peculato, corruzione e concussione).

Per quanto di nostro interesse, perché espressamente contemplato dal D. Lgs. 231/2001, occorre in particolare considerare la modifica della struttura del reato di corruzione impropria (ovvero la corruzione per atto di ufficio) oggi chiamata "corruzione per l'esercizio della

funzione" (art. 318 e 320 c.p.). Con la modifica si estende la punibilità all'incaricato di pubblico servizio equiparando in toto la sua figura a quella del pubblico ufficiale (art. 320 c.p.) e sanzionando non solo la retribuzione ma qualsiasi forma di utilità promessa o ottenuta. Non viene più richiesta, pertanto, la qualifica di pubblico impiegato per l'ipotesi di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio).

Il nuovo articolo 318 c.p., inoltre, prevede una fattispecie corruttiva di carattere generale, non più vincolata al compimento di un atto predeterminato del funzionario pubblico, ma che si estende a sanzionare un generico asservimento della funzione. Essendo poi stata eliminata l'ipotesi della corruzione impropria susseguente (che in passato non prevedeva la punibilità per il privato), non vi è più differenza, dal punto di vista della punibilità, tra chi paga, offre o promette e il pubblico funzionario.

Ad oggi, pertanto, il reato di corruzione si configura sia laddove pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio percepiscano indebitamente, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, qualsiasi forma di utilità, per se stessi o per un terzo, o accettino la promessa di riceverle (nuovo art. art. 318 c.p.), sia laddove un pubblico ufficiale ometta o ritardi, o abbia omissso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero compia, o abbia compiuto, un atto contrario ai doveri di ufficio, per sé o per un terzo, in cambio di denaro o altra utilità, ovvero ne accetti la promessa, (essendo rimasto invariato il testo dell'art. 319 c.p. - c.d. corruzione propria -al di là dell'inasprimento della pena che va oggi da quattro a otto anni di reclusione).

L'elemento tipico del reato, non è più soltanto la "illecita negoziazione" di un atto amministrativo ma un più generico assoggettamento della funzione a scopi non legittimi, a fronte della indebita percezione di denaro e/o altra utilità. Tale reato può realizzarsi nel caso di promessa, offerta, concessione da parte dei soggetti e degli Uffici competenti della Società o anche da parte di terzi, quali agenti, collaboratori esterni, soggetti appositamente incaricati, all'amministrazione committente, per se stessa o per un terzo, di danaro o di altro vantaggio, al fine, ad esempio, di favorire l'acquisizione della commessa o l'erogazione di contributi a soggetti non aventi titolo.

## **Soggetti coinvolti**

I principi di controllo individuati per la presente attività sensibile sono applicabili a tutte le Funzioni coinvolte nelle attività preliminari per l'affidamento di commesse a Sviluppo Molise S.p.A.:

-Amministratore Unico;

-tutte le funzioni aziendali.

## **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio della presente attività sensibile si deve basare sui seguenti fattori:

- tutti i soggetti che intervengono nella gestione di tale attività nonché nell'esecuzione di adempimenti verso Enti ed Autorità pubbliche devono essere individuati ed autorizzati: in particolare, i rapporti con gli Uffici committenti sono tenuti direttamente dall'AU e dai Responsabili di funzione competenti, su delega dell'AU;



- nel caso in cui i rapporti con gli Enti pubblici siano intrattenuti da soggetti terzi (es. consulenti), il ruolo ad essi assegnato è definito nel contratto che regola i rapporti con la Società; in detto contratto è, infatti, inserita un'apposita clausola risolutiva espressa di presa visione e condivisione del Modello Organizzativo Parte Generale, del Piano Anticorruzione e del Codice Etico da parte di tutti i consulenti che gestiscono rapporti con la PA;
- nell'ambito dei rapporti con Pubbliche Amministrazione ed Autorità pubbliche di controllo in caso di controlli, ispezioni e indagini che coinvolgono la Società, si procede con:
  - l'identificazione delle persone (minimo due) idonee a presenziare alla verifica -a seconda del tipo di ispezione in atto - alle quali devono essere attribuiti formalmente i poteri interni/responsabilità, attraverso deleghe di funzione;
  - astensione dal porre in essere comportamenti che danneggino, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo e indagini e quindi con la realizzazione di un comportamento volto ad assicurare la massima collaborazione e trasparenza con le Autorità Ispettive e/o di controllo;
- i soggetti aziendali appositamente individuati in caso di controlli ed ispezioni - a seconda della verifica effettuata - hanno l'obbligo di firmare per accettazione il verbale redatto dai Funzionari pubblici e di archivarne copia;
- i soggetti aziendali appositamente individuati a seguito del controllo redigono un report interno da inviare al responsabile gerarchico che a sua volta dovrà informare sempre l'AU e l'OdV;
- nell'eventualità che dall'attività ispettiva emergano, anche solo in via presuntiva, situazioni di criticità, ogni documentazione rilasciata dall'organo ispettivo deve essere trasmessa in copia all'OdV, con nota scritta, nella quale potranno essere fornite osservazioni sui motivi della decisione;

## **4.2. Selezione, assunzione e gestione del personale**

### **Descrizione del processo**

L'attività sensibile relativa alla selezione e assunzione del personale consiste in tutte quelle operazioni necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra la Società e una persona fisica. A seguito dell'analisi del fabbisogno di nuove assunzioni, su input generati dai Responsabili di funzione e diretti al Responsabile Amministrazione ha inizio il processo di selezione del nuovo personale, previa preventiva autorizzazione da parte dell'azionista Regione Molise ai sensi di quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle direttive in materia di controllo analogo.

Il processo in questione si articola sostanzialmente e sinteticamente nelle seguenti fasi sensibili:

- autorizzazione preventiva da parte dell'azionista Regione Molise;
- pubblicazione avvisi pubblici;
- acquisizione delle candidature;

- selezione;
- formulazione delle proposte di assunzione;
- amministrazione del personale e pagamento delle retribuzioni.

## **Fattispecie ipotizzabili e modalità attuative**

A seguito della riforma di cui alla L. 190/2012, il reato di corruzione si configura sia laddove pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio percepiscano indebitamente, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, qualsiasi forma di utilità, per se stessi o per un terzo, o accettino la promessa di riceverle (nuovo art. art. 318 c.p.), sia laddove un pubblico ufficiale ometta o ritardi, o abbia omissso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero compia, o abbia compiuto, un atto contrario ai doveri di ufficio, per sé o per un terzo, in cambio di denaro o altra utilità (ovvero ne accetti la promessa).

Nel caso di specie, il reato potrebbe essere commesso nel caso di promessa, offerta, concessione da parte dei soggetti e degli Uffici competenti della Società ovvero da parte di altri soggetti per conto di questi ultimi, a pubblici ufficiali o ad incaricati di pubblico servizio, per se stessi o per un terzo, di un impiego lavorativo, al fine di indurre tali funzionari all'erogazione di favori ed alla indebita concessione di vantaggi relativamente allo svolgimento delle attività aziendali.

Inoltre, irregolari procedure di erogazione delle retribuzioni e dei benefit connessi, che coinvolgono direttamente o indirettamente, funzionari della Società (ad es. assenza di accertamento dei presupposti formali e sostanziali per la liquidazione di somme relative a trasferte, rimborsi spese, premi, incentivi; assenza totale di controllo delle carte di credito aziendali utilizzate; attribuzione a terzi di benefit aziendali, buoni pasto, buoni benzina, etc.), possono costituire supporto per la commissione del reato di corruzione.

## **Soggetti coinvolti**

I principi di controllo individuati per la presente attività sensibile sono applicabili a tutte le Funzioni della Società e soggetti coinvolti nel processo di selezione, assunzione e gestione del personale:

- Amministratore Unico;
- Amministrazione Personale Servizi;
- tutte le funzioni aziendali;

## **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio della presente attività sensibile si deve basare sui seguenti fattori:

- il processo relativo alla selezione e gestione del personale è regolamentato nella procedura Gestione del personale, inserita nel Sistema Qualità;



-il processo di selezione e assunzione del personale – che, come precedentemente evidenziato, viene attivato solo all’esito di preventiva autorizzazione -è accentrato in capo alla Amministratore Unico, sulla base delle richieste di nuovo personale pervenute dalle altre Funzioni aziendali;

-le esigenze assuntive vengono messe comunque in rapporto con il budget e con la pianificazione dello sviluppo del personale;

-viene garantita la massima diffusione e trasparenza delle procedure di selezione;

-vengono svolti controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dai candidati ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000);

-l’assunzione del personale viene autorizzata da parte dell’AU, all’esito di un colloquio finale da tenersi, anche, con il Responsabile della Funzione interessata dalla selezione;

-la Funzione Amministrazione è responsabile dell’archiviazione e della conservazione – anche in forma informatica - di tutta la documentazione prodotta nell’ambito della selezione e assunzione del personale;

-la Funzione Amministrazione invia periodicamente apposito flusso informativo all’Organismo di Vigilanza, con riferimento alle nuove assunzioni registrate nel periodo di riferimento.

#### **4.3 Approvvigionamento di beni e servizi e affidamento incarichi professionali** **Descrizione del processo**

La presente attività riguarda tutte le funzioni/settori della Società coinvolti nella gestione delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi, ivi incluso il conferimento di incarichi professionali ovvero di consulenze.

In particolare, il processo si riferisce alle attività svolte, per acquisire, tramite negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti e di convenzioni in concessioni, forniture di beni e/o servizi mediante trattative private o con procedure ad evidenza pubblica.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

-individuazione dei criteri tecnico-economico-giuridici dell’appalto (in funzione dei quali si opera mediante trattativa privata o procedura ad evidenza pubblica) e redazione del capitolato tecnico;

-individuazione e scelta del fornitore;

-esecuzione contrattuale e collaudo.

#### **Reati ipotizzabili e modalità attuative**

A seguito della riforma di cui alla Legge n. 190/2012 il reato di corruzione si configura sia laddove pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio percepiscano indebitamente, per l’esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, qualsiasi forma di utilità, per se stessi o per un terzo, o accettino la promessa di riceverle, sia laddove un pubblico ufficiale ometta o ritardi



il compimento di un atto d'ufficio, in cambio di denaro o altra utilità per sé o per un terzo (ovvero ne accetti la promessa).

Nel caso di specie il reato potrebbe configurarsi nell'ipotesi di promessa, offerta, concessione di danaro o altra utilità agli Uffici o ai responsabili dell'esecuzione del contratto dirette a consentire che la Società non ottemperi agli obblighi legislativi e contrattuali.

In particolare, il reato di corruzione potrebbe configurarsi sia dal lato passivo (c.d. "corruzione passiva"), ovvero sia laddove esponenti aziendali accettino, nell'ambito della gestione delle attività sopra indicate, per loro stessi o anche per terzi, danaro o altro vantaggio al fine di favorire l'affidamento di lavori/servizi/forniture di beni ad un determinato soggetto, che dal lato attivo, nel caso di promessa, offerta, concessione, diretta o indiretta, alla Società (intesa come esponenti aziendali) , per se stessa o per un terzo, di danaro o di altro vantaggio (c.d. "corruzione attiva").

Tale ipotesi ricorre anche nel caso di stipula di contratti "fittizi" di consulenza, allo scopo di creare fondi occulti, non registrati in contabilità generale, da destinare a "rapporto di provvista" per attività corruttive.

Il reato di concussione si verifica, invece, nel caso in cui gli esponenti aziendali abusino della loro posizione per costringere taluno a dare o promettere a sé o ad altri, indebitamente, danaro o altra utilità, esercitando una pressione psichica sul privato.

Nel caso di specie, il reato in questione potrebbe essere commesso da esponenti aziendali nel caso di richiesta a terzi di prestazioni non dovute, sfruttando i poteri derivanti dal ruolo di stazione appaltante.

Il reato di truffa aggravata si configura nel caso in cui, per la realizzazione di un ingiusto profitto, siano poste in essere condotte artificiali ed idonee ad indurre in errore gli Uffici della Società, con conseguente danno.

In particolare, nel caso che ci occupa, il reato di truffa aggravata potrebbe essere commesso laddove, ad esempio, a seguito della conduzione non corretta dell'appalto (artificio o raggio concordato con la società appaltatrice) venissero ingannevolmente sovrastimati i beni e i servizi offerti, con conseguente danno patrimoniale alla Società.

Il reato di malversazione a danno dello Stato si configura nel caso di mancata destinazione di fondi pubblici allo scopo per il quale sono stati ottenuti. Con riferimento all'attività di Sviluppo Italia Molise S.p.A., il reato si potrebbe verificare laddove siano stati richiesti dei finanziamenti per la gestione di una determinata commessa ed i finanziamenti ottenuti siano stati destinati anche parzialmente a scopi diversi da quelli dichiarati.

## **Soggetti coinvolti**

I principi di controllo individuati per la presente attività sensibile sono applicabili ai seguenti soggetti:

- Amministratore Unico;
- tutte le funzioni aziendali;
- consulenti e fornitori esterni.

## Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio della presente attività sensibile si deve basare sui seguenti fattori:

-la selezione e qualifica dei fornitori – da realizzarsi nel rispetto della procedura Acquisti inserita nel Sistema Qualità -presuppone un'apposita verifica di attendibilità commerciale e professionale degli stessi sulla base di indici rilevanti, tra cui:

a) regolarità fiscale e contributiva, procedure concorsuali – o informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori;

b) entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;

c) coinvolgimento di persone politicamente esposte come definite all'art. 1 dell'allegato tecnico al d.lgs. 231/2007;

-a seguito della richiesta di acquisto di materiali e servizi da parte di funzioni/settori aziendali richiedenti, la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti avviene nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, anche avvalendosi – laddove consentito – dell'Albo Fornitori;

-la funzione richiedente predispone il contratto utilizzando i modelli disponibili e lo trasmette all'amministrazione per la verifica finale di legittimità;

-l'eventuale affidamento a terzi – da parte dei fornitori – di attività in sub-appalto, è contrattualmente subordinato ad un preventivo assenso da parte dell'Amministratore Unico;

-l'autorizzazione al pagamento della fattura spetta alle funzioni richiedenti la fornitura a seguito del controllo di conformità circa la rispondenza quali/quantitativa fra quanto riportato in fattura e quanto fisicamente consegnato/realizzato e, altresì, previo accertamento della rispondenza delle prestazioni rese alle prescrizioni del contratto stipulato;

-il pagamento delle fatture è effettuato dalla funzione Amministrazione che esegue un controllo contabile sui dati provenienti dalle altre funzioni;

-il pagamento di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetto ad una apposita autorizzazione da parte delle funzioni interessate alla consulenza per valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto;

-ogni attività del processo acquisitivo, anche se relativo ad acquisti di lieve entità (cancelleria e beni a consumo giornaliero per la sede), deve essere documentata, anche tramite l'utilizzo di idonei sistemi informatici per la registrazione dei dati;

- l'area di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti per la gestione degli acquisti e l'affidamento di incarichi professionali e consulenze.

## 4.4. Gestione di Fondi pubblici

### Descrizione del processo

La presente attività sensibile fa riferimento alla gestione del processo di erogazione di agevolazioni pubbliche alle imprese e/o privati, a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari e del processo diretto al conseguimento in favore della Società di erogazioni pubbliche connesse alla gestione di Fondi pubblici.

Il processo si snoda attraverso le seguenti attività sensibili:

- istruttoria delle richieste di beneficio presentate;
- rapporti con i soggetti richiedenti (ed i loro consulenti);
- adozione dei provvedimenti a contenuto vincolato (di accoglimento o di rigetto);
- adozione di provvedimenti a contenuto discrezionale (nell'an e nel contenuto);
- monitoraggio delle agevolazioni/benefici concessi;
- rendicontazione sulle singole commesse affidate dal committente alla Società;
- predisposizione della documentazione diretta a consentire alla Società il conseguimento di erogazioni pubbliche.

### Reati ipotizzabili e modalità attuative

Il processo di gestione dei fondi può presentare potenzialmente occasioni per la commissione dei reati di "concussione" " induzione indebita a dare o promettere utilità, "corruzione", "indebita percezione di erogazioni in danno dello stato", "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" e "malversazione".

Il reato di concussione potrebbe derivare, in astratto dal comportamento illecito degli operatori della Società qualora, abusando della propria qualità di incaricati di pubblico servizio, ad es. in caso di erogazione di finanziamenti agevolati, costringano a dazioni indebite le imprese che abbiano presentato richiesta di finanziamento, attraverso atti di estorsione o forme di intimidazione qualificate dal metus publicae potestatis delle vittime.

Il reato di induzione indebita potrebbe derivare dal comportamento illecito degli operatori della Società qualora ponendo in essere una pressione psicologica sui referenti delle imprese, per esempio come per la concussione, in caso di erogazione di finanziamenti agevolati, inducano le medesime a dazioni o promesse e che la società accetti al fine di ottenerne un vantaggio indebito.

Le principali modalità attuative, in relazione al reato di corruzione, potrebbero verificarsi in caso di induzione della Società -in assenza/carenza dei presupposti, tramite dazione/promessa di denaro, omaggi e, in genere, regalie - a pronunciarsi in senso favorevole ai richiedenti.

Il reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato/Enti Pubblici potrebbe sussistere nel caso in cui il Responsabile della Funzione, eventualmente anche in concorso con

altri soggetti apicali, presenti documenti falsi od ometta informazioni dovute al fine di far ottenere alla Società contributi pubblici in realtà non dovuti.

Per realizzare il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la funzione competente potrebbe, avallata dagli organi apicali:

-alterare le rendicontazioni sulle singole commesse e conseguire erogazioni pubbliche in realtà non dovute;

-produrre, con avallo degli organi apicali, false attestazioni di requisiti in realtà fittizi allo scopo di ottenere pubbliche sovvenzioni (es.: comunicando, all'Ente Pubblico competente ad erogare sussidi alla formazione aziendale, corsi di formazione non effettivamente organizzati).

Il reato di malversazione a danno dello Stato si configura nel caso di mancata destinazione di fondi pubblici allo scopo per il quale sono stati ottenuti.

Con riferimento all'erogazione di contributi, il reato si potrebbe verificare laddove siano stati concessi finanziamenti per finalità diverse da quelle previste dagli Avvisi pubblici.

## **Soggetti coinvolti**

I principi di controllo individuati per la presente attività sensibile sono applicabili a tutte le Strutture della Società e ai soggetti coinvolti nell'erogazione di fondi/benefici/finanziamenti in favore di categorie di beneficiari individuati dalle competenti autorità nazionali e regionali e nella gestione delle attività dirette al conseguimento in favore della Società di erogazioni pubbliche nell'ambito della gestione di Fondi pubblici. In particolare:

-Amministratore Unico;

-Tutte le funzioni aziendali

-Banche;

-Soggetti richiedenti;

-Consulenti.

## **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio della presente attività sensibile prevede:

-i settori di business di volta in volta competenti procedono con le seguenti attività di verifica: analisi dei dati economico-patrimoniali dei soggetti richiedenti, analisi della validità tecnica, economica e finanziaria dei progetti per i quali si richiede il finanziamento; verifica tecnica della effettiva erogabilità del contributo; verifiche/accertamenti sulla correttezza della documentazione presentata e delle spese documentate;

-tutta la documentazione prodotta, anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di gestione degli interventi agevolativi, viene archiviata e conservata nell'area competente;

-la rendicontazione viene realizzata dai settori di business di volta in volta interessati, e contabilizzata dalla funzione Amministrazione;

-effettuazione di controlli sistematici, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai richiedenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000);

-la previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario;

-la previsione di una delega ai dipendenti/collaboratori incaricati di incontrare i richiedenti o i loro consulenti;

- la verifica della sussistenza di elementi per astensione/incompatibilità di istruttori, monitor, responsabili del procedimento;

## 4.5. Gestione del contenzioso

### Descrizione del processo

La presente attività sensibile fa riferimento ai rapporti che la Società intrattiene con la Magistratura per la gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (amministrativo, civile, penale, fiscale, giuslavoristico e previdenziale), nonché con Enti Arbitrali. I rapporti intrattenuti con la Magistratura, possono essere attivi o passivi:

-un rapporto è di tipo attivo quando la Società prende contatto con la Magistratura ed è promotrice di un'azione legale ad es. verso le imprese destinatarie delle agevolazioni che non abbiano ottemperato agli obblighi assunti;

-è di tipo passivo quando è la Magistratura che prende contatto con la Società, ad esempio, per notificare azioni promosse da terzi nei confronti della Società.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

-Accertamento preliminare e pre-contenzioso;

-Apertura del contenzioso;

-Gestione del procedimento;

-Conclusione con sentenza/transazione.

### Reati ipotizzabili e modalità di esecuzione

A seguito della riforma di cui alla L. 190/2012, il reato di corruzione si configura sia laddove pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio percepiscano indebitamente, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, qualsiasi forma di utilità, per se stessi o per un terzo, o accettino la promessa di riceverle (nuovo art. art. 318 c.p.), sia laddove un pubblico ufficiale ometta o ritardi, o abbia omissso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero compia, o abbia compiuto, un atto contrario ai doveri di ufficio, per sé o per un terzo, in cambio di denaro o altra utilità (ovvero ne accetti la promessa).

Nel caso in esame esso potrebbe essere commesso al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

Il reato di corruzione in atti giudiziari si configura quando le condotte tipiche del reato di corruzione siano poste in essere per favorire o danneggiare una parte in un processo, con l'eventuale aggravante dell'ingiusta condanna di qualcuno.

Nel caso di specie esso potrebbe essere commesso nei confronti di Giudici competenti a giudicare sul contenzioso di interesse di Sviluppo Italia Molise S.p.A. (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) nell'ipotesi di promessa, offerta, concessione di danaro o di altro vantaggio al fine di influenzare le loro decisioni.

In particolare, i reati di corruzione e corruzione in atti giudiziari potrebbero realizzarsi qualora alcuno dei soggetti coinvolti nella gestione del contenzioso:

-offra o prometta, nell'interesse della Società, denaro od altra utilità a pubblici ufficiali o ad incaricati di pubblico servizio (es. magistrati, CTU, ufficiali giudiziari, ecc.) per assicurare che un procedimento giudiziario in corso si concluda con un esito favorevole alla Società;

-offra o prometta denaro od altra utilità a pubblici ufficiali o ad incaricati di pubblico servizio per indurli a compiere o omettere, a favore della Società, un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio (es.: non rilevare determinate irregolarità emerse nel corso di un'ispezione).

Il reato di truffa aggravata si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto siano poste in essere condotte artificiali ed idonee al fine di indurre un erroneo convincimento nella Pubblica Amministrazione.

Nel caso di specie, il reato di truffa aggravata a danno dello Stato potrebbe configurarsi ove, a seguito della decisione espressa dall'Organo Giudicante, fondata su prove documentali false e/o alterate o condotte volutamente subdole/artificiali, derivasse un danno patrimoniale nei confronti della PA, con ingiusto profitto per la Società.

La commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria potrebbe in ipotesi realizzarsi, laddove, in caso di coinvolgimento personale o di altri esponenti aziendali in un procedimento penale con risvolti pregiudizievoli per la Società (conseguente a reati di matrice finanziaria quali l'aggiotaggio o gli abusi di mercato), un responsabile delle funzioni coinvolte, anche in accordo con i soggetti apicali, induca il personale interno chiamato a testimoniare -o comunque a rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento penale dall'A.G. -a tacere o a dichiarare il falso, tramite minaccia o promessa di danaro o altra utilità.

## **Soggetti coinvolti**

I principi di controllo individuati per la presente attività sensibile sono applicabili a tutte le Strutture della Società coinvolte nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e ai loro consulenti:

-Amministratore Unico;

-Consulenti legali esterni.

## **Principi di controllo**

Il sistema di controllo a presidio della presente attività sensibile si deve basare sui seguenti fattori:

-nella gestione dei rapporti con la magistratura la Società ha individuato al suo interno i soggetti abilitati. In particolare, il responsabile della funzione in cui ricade l'oggetto del contenzioso fornisce tutte le informazioni necessarie al consulente legale esterno che cura la gestione delle problematiche attinenti la tutela delle ragioni aziendali nelle cause attive e passive, riferendo all'AU;

-le vertenze pendenti debbono essere sottoposte ad un monitoraggio periodico, nonché ad una verifica periodica della regolarità e completezza degli adempimenti formali richiesti, anche ai fini di eventuali transazioni;

-copia della documentazione inerente l'esecuzione degli adempimenti connessi alla gestione dei contenziosi, prodotta anche in via telematica o elettronica, è conservata presso l'archivio societario;

-il Codice Etico di cui la Società si è dotata prevede che le funzioni che hanno rapporti con le pubbliche amministrazioni e/o i consulenti di cui esse si avvalgono, devono svolgere le loro attività con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, evitando anche di dare l'impressione di volere influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore;

-in occasione di rapporti con autorità inquirenti, con forze dell'ordine, in caso di richieste di particolare rilevanza della Pubblica Amministrazione, la Funzione competente è tenuta a predisporre un flusso di reporting verso l'Organismo di Vigilanza, per garantire un'efficace attività di monitoraggio. In tali report dovranno altresì essere indicati gli incontri eventualmente avuti (dai Legali esterni e dalle funzioni aziendali) con il Magistrato, al di fuori dalle udienze dei procedimenti in questione.

## **5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO REATI**

La presente parte speciale è finalizzata a neutralizzare il rischio che amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori esterni di SVILUPPO ITALIA MOLISE S.P.A. pongano in essere:

- 1) comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto 231 nonché art. 1 Legge n. 190/2012);
- 2) comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) qualsiasi situazione di conflitto di interessi con la P.A. in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato.

Allo stesso tempo, attraverso il presente documento, Sviluppo Italia Molise S.p.A. intende perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

A tal fine, l'Amministratore Unico, i responsabili delle funzioni ed i Responsabili dei settori di business coinvolti nelle aree di attività a rischio indicate nei precedenti paragrafi, il personale e i consulenti sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, al rispetto, oltre che del Codice Etico aziendale, delle specifiche norme di comportamento di seguito indicate, in funzione di prevenzione dei "reati 231".

I suddetti soggetti, inoltre, nell'espletamento delle proprie attività, si impegnano a garantire livelli di trasparenza amministrativa superiori rispetto a quelli già normativamente vigenti ed applicabili a Sviluppo Italia Molise S.p.A. (cfr. D. Lgs. n. 33/2013).

Inoltre, è fatto assoluto divieto di:

-destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità europea; è fatto altresì divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omettere informazioni dovute e, comunque, porre in essere alcun artificio o raggirò al fine di conseguire le predette erogazioni o qualunque ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. I fatti rappresentati e la documentazione presentata per l'ottenimento di finanziamenti, contributi, sovvenzioni o agevolazioni devono essere veritieri, accurati e completi;

-a tutti i dipendenti e ai collaboratori della Società che, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente accedono a sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione di alterarne in qualsiasi modo il funzionamento intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi.

## **6. ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE**

Per l'individuazione in dettaglio dei compiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) di SVILUPPO ITALIA MOLISE S.p.A. si rimanda a quanto sarà determinato dal servizio regionale responsabile del controllo analogo.

### **6.1 Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità**

A mitigazione del rischio corruzione, è prevista l'adozione di una Whistleblowing Policy che, ai sensi della Legge n. 190/2012, consenta la segnalazione (anche anonima) all'Organismo di Vigilanza in qualità di Responsabile per l'attuazione del Piano anticorruzione di azioni od omissioni, commesse o tentate:

-penalmente rilevanti;

-poste in essere in violazione del Codice Etico e Comportamentale o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;

-suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Società;

-suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della Società;



-suscettibili di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Società.

Oggetto di segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati contro la PA ed i soggetti segnalanti, la cui identità è fatta salva, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione.

## 6.2 Sistema sanzionatorio

L'inosservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal presente Piano nonché del Codice Etico e Comportamentale espone i soggetti inadempienti a sanzione così come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. e) D. Lgs. n. 231/2001. L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello 231 costituisce adempimento da parte dei soggetti sottoposti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile, obblighi dei quali il contenuto del Modello 231 rappresenta parte sostanziale ed integrante. La violazione delle misure indicate nel Modello 231 costituisce un inadempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) e determina l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori. Il mancato rispetto delle misure previste dal Modello 231 viene valutato sotto il profilo disciplinare seguendo modalità differenti a seconda che si tratti di "soggetti sottoposti a direzione o vigilanza" (art. 5, comma 1, lett. b) ovvero di "soggetti apicali" (art. 5, comma 1, lett. a).

Sviluppo Italia Molise S.p.A. S.p.A. provvede ad inserire nei singoli contratti-lettere d'incarico un'apposita clausola che prevede la sanzionabilità delle condotte contrastanti con le norme di cui al D. Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012 e con il presente Piano.

Campobasso, 30 dicembre 2014

L'Amministratore Unico

Claudio Pian

